COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2025
COM(2025) 394 final

2025/0212 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una deroga del WTO che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in relazione alla prevista adozione di una decisione relativa alla concessione di una deroga dell'OMC che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori beneficiari dell'America centrale e dei Caraibi designati a norma delle disposizioni del *Caribbean Basin Economic Recovery Act* del 1983, modificato dal *Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act* del 1990 (CBERA), fino al 30 settembre 2030.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

2.2. Conferenza dei ministri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

2.3. L'atto previsto del Consiglio generale dell'OMC

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali è possibile concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro.

In seguito a una richiesta degli Stati Uniti, il Consiglio generale dell'OMC è chiamato ad adottare una decisione di concessione di una deroga dell'OMC che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori beneficiari dell'America centrale e dei Caraibi a norma del CBERA, conformemente all'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC ("atto previsto").

La richiesta si basa su una deroga esistente per il CBERA che scade il 30 settembre 2025. L'obiettivo dell'atto previsto è pertanto la concessione di una nuova deroga fino al 30 settembre 2030, come da richiesta degli Stati Uniti (G/C/W/870).

L'atto previsto vincolerà i membri dell'OMC conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, e all'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, il quale recita: "Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 [...] costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Gli Stati Uniti hanno richiesto una deroga dell'OMC ai propri obblighi a norma dell'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, che permetta loro di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi ("paesi beneficiari") nell'ambito del CBERA fino al 30 settembre 2030.

Gli Stati Uniti hanno presentato la richiesta a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC. A motivazione della richiesta, gli Stati Uniti adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, e osservano che le prospettive economiche di questi piccoli paesi sono ulteriormente complicate dalla suscettibilità alle catastrofi naturali. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.

Secondo gli Stati Uniti, il trattamento tariffario preferenziale accordato nell'ambito del CBERA non dovrebbe arrecare pregiudizio agli interessi degli altri membri che non beneficiano di tale trattamento, e si prevede che la relativa proroga non determinerà una diversione significativa delle importazioni degli Stati Uniti di prodotti ammissibili nell'ambito del CBERA originari di paesi membri non beneficiari.

Tale richiesta si basa su una deroga esistente per il trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del CBERA, inizialmente concessa il 15 febbraio 1985 per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1984 e il 30 settembre 1995[1] e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2025.

La richiesta degli Stati Uniti è modulata sulla scadenza dello *Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act* del 2006, dello *Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act* del 2008 e dello *Haitian Economic Lift Program Act* del 2010 ("CBERA come modificato");

la concessione della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. Inoltre, l'Unione sostiene le iniziative contro la povertà e a favore della stabilità. La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione in seno al Consiglio generale dovrebbe pertanto essere a sostegno della concessione della deroga.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono

[1] (BISD 31S/20).

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[2].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, l'accordo OMC.

L'atto che il Consiglio generale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo II, paragrafo 2, e dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio generale dell'OMC darà attuazione alle disposizioni dell'accordo OMC per quanto riguarda le deroghe e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

2025/0212 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una deroga del WTO che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2) A norma dell'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, "gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 ('accordi commerciali multilaterali') costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri".

(3) Conformemente all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.

(5) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(6) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'OMC ("Organizzazione mondiale del commercio"), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC.

(7) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

(8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1984 e il 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri dell'OMC hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri dell'OMC hanno prorogato la deroga in relazione all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994, estendendola ai paragrafi 1 e 2

dell'articolo XIII del GATT, fino al 31 dicembre 2019, nella misura necessaria agli Stati Uniti ad accordare un trattamento tariffario preferenziale per le importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati a norma delle disposizioni del CBERA. I membri dell'OMC hanno quindi prorogato la deroga relativa all'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994 il 17 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2025, nella misura necessaria agli Stati Uniti ad accordare un trattamento tariffario preferenziale per le importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati a norma delle disposizioni del CBERA.

(9) A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di decisione del Consiglio generale in merito alla concessione di una deroga dell'OMC che permetta loro di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito del CBERA fino al 30 settembre 2030.

(10) A giustificazione della richiesta, gli Stati Uniti adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.

(11) La deroga in questione non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. Inoltre, l'Unione sostiene le iniziative contro la povertà e a favore della stabilità.

(12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare dalla Commissione europea a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di concessione della deroga in conformità all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, poiché la deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare dalla Commissione europea a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la deroga dell'OMC che permetterebbe agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito dell'*US Caribbean Basin Economic Recovery Act* fino al 30 settembre 2030.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente